



CODICE CIVILE

Art. 17 preleggi

Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia

Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Tuttavia uno straniero, se compie nel Regno un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, e' considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Partizione	Disposizioni sulla legge in generale
Capo	II — Dell'applicazione della legge in generale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/preleggi-art-17-legge-regolatrice-dello-stato-e-della-capacita-delle-persone-e-dei-versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it